



Giunta Comunale di Grosseto

Deliberazione di Giunta n. 177

adunanza del 13/05/2019

OGGETTO:

L.R.T. 65/2014 - Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione, ai sensi della L.R.T. n. 65/2014 "Norme per il governo del territorio".

Presenti alla votazione			
Vivarelli Colonna Antonfrancesco	*	Milli Mirella	*
Agresti Luca	*	Petrucci Simona	*
Cerboni Giacomo	*	Rossi Fabrizio	*
Ginanneschi Riccardo	*	Turbanti Fausto	*
Megale Riccardo	*	Veltroni Chiara	*

Presidente	Antonfrancesco Vivarelli Colonna
Segretario	Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la L.R.T. 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”, individuava all'art. 19 la figura del garante della comunicazione attraverso la quale i comuni dovevano garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento di formazione e approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, disciplinandone con apposito regolamento l'esercizio delle relative funzioni, in applicazione degli artt. 19 e 20 della Legge;
- in conformità alle sopra citate disposizioni regionali, con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 23/01/2006 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina delle funzioni del garante della comunicazione ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 1/2005, modificato con DCC n. 94 del 09/07/2007;
- con disposizione del Direttore generale, prot. n. 76624 del 25/05/2009, è stato nominato Garante della comunicazione, ai sensi degli artt. 19 e 20 della L.R.T. n. 1/2005, il Sig. Spartaco Betti, Istruttore amministrativo assegnato al Settore Cultura, Servizio Cultura, ufficio U.R.P.;



Giunta Comunale di Grosseto

Deliberazione di Giunta n. 177

adunanza del 13/05/2019

RILEVATO CHE la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”, che ha abrogato e sostituito la L.R.T. n. 1/2005, ha modificato la precedente denominazione del “garante della comunicazione” in “garante dell’informazione e della partecipazione” rafforzando l’obiettivo di considerare la partecipazione dei cittadini e dei soggetti istituzionali come componente ordinaria delle procedure di formazione degli atti di governo del territorio secondo criteri di trasparenza e coerenza;

DATO ATTO CHE la medesima L.R.T 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” dispone che:

- “i comuni assicurano l’informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza” (art. 36, comma 2);
- “I risultati delle attività di informazione e partecipazione poste in essere nell’ambito dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio contribuiscono alla definizione dei contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni motivatamente assunte dall’amministrazione precedente” (art. 36, comma 3);
- ai fini di cui all’articolo 36 “i comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti istituiscono un proprio garante dell’informazione e della partecipazione, disciplinandone le funzioni” (art. 37, comma 2);
- è demandato ad apposito Regolamento regionale la specifica delle “funzioni del Garante dell’informazione e della partecipazione secondo i contenuti previsti dagli articoli 37, 38 e 39” (art. 36, comma 4);
- spetta alla Giunta regionale l’approvazione di “idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio” (art. 36, comma 5);

RICHIAMATO il DPGR 14/02/2017 n. 4/R con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione dell’art. 36 comma 4 della LRT 65/2014 “Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio. Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione”;

PRESO ATTO che:

- l’art. 3, comma 3, del citato D.P.G.R., riferito alla istituzione e individuazione dei garanti dell’informazione e partecipazione, dispone che “Il garante è scelto fra persone con adeguata preparazione professionale. Può essere designato fra il personale interno all’amministrazione o fra soggetti esterni ad essa, ferme restando le cause di incompatibilità indicate nell’art. 37 comma 3 della LRT 65/2014”;
- ai sensi dell’art. 37, comma 3, della L.R. 65/2014 “non possono rivestire il ruolo di garante dell’informazione e della partecipazione gli amministratori dell’ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell’atto di governo del territorio”;



Giunta Comunale di Grosseto

Deliberazione di Giunta n. 177

adunanza del **13/05/2019**

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Regionale n. 1112 del 16 ottobre 2017 recante “Approvazione delle linee guida sui livelli partecipativi ai sensi dell'articolo 36, comma 5, della L.R. 65/2014 (Norme per il Governo del territorio) e dell'articolo 17 del regolamento 4/R/2017;

RILEVATO CHE occorre provvedere alla nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione, per la formazione degli atti di governo del territorio di competenza del Comune, nell'ambito dei procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e al titolo III, capo I della L.R. 65/2014;

CONSIDERATO CHE è prossimo l'avvio del procedimento per l'approvazione del nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo e ritenuto importante che la figura del Garante sia individuata all'interno del Servizio Pianificazione Urbanistica, come avvenuto in anni precedenti, al fine di ottimizzare le esigenze logistiche ed organizzative del Servizio, nonché le sinergie operative tra il Servizio stesso e l'attività del Garante;

VISTO CHE, all'interno della dotazione organica del Comune, la dipendente Dott.ssa Barbara Rocchi, Istruttore amministrativo, assegnata peraltro al Settore Gestione del Territorio, Servizio Pianificazione Urbanistica, appare la figura idonea a ricoprire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione, vista la formazione professionale e le attitudini nella comunicazione e relazioni con il pubblico;

DATO ATTO CHE l'attività sarà espletata nel pieno rispetto dei contenuti del citato regolamento D.P.G.R. n.4/R del 14/02/2017, e alle linee guida approvate con la D.G.R. n.1112/2017;

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ed in particolare, gli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del Capo V recante “Gli istituti della partecipazione”;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, richiesti e resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Coon voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di nominare, per le ragioni esposte in premessa, la dipendente di ruolo del Comune di Grosseto, Dott.ssa Barbara Rocchi, quale Garante dell'informazione e della partecipazione nella formazione degli atti di governo del territorio e loro varianti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36-38 della LRT 65/2014 e del DPGR n. 4/R del 14/02/2017;

2) Di incaricare gli uffici competenti affinché della presente nomina sia data idonea pubblicità attraverso il sito istituzionale del Comune, nel quale è individuata una apposita sezione per la pubblicazione della documentazione di riferimento;



Giunta Comunale di Grosseto

Deliberazione di Giunta n. 177

adunanza del **13/05/2019**

- 3) Di dare atto che la nomina ha effetto per i procedimenti che si vanno ad incardinare ex novo e che per i procedimenti in atto sono fatti salvi gli atti in vigore;
- 4) Di dare atto che il Garante dell'informazione e della partecipazione si potrà avvalere della collaborazione del responsabile del procedimento, al fine di concordare il livello di informazione e di partecipazione dei cittadini da attivare a seconda della tipologia del procedimento, nonché degli altri soggetti coinvolti nella formazione dell'atto di governo del territorio e degli addetti all'ufficio Pianificazione Urbanistica;
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all'Albo pretorio on line la presente deliberazione è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
- 6) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di dare sollecita attuazione alle attività di competenza del Garante.

IL SINDACO

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Angelo Ruggiero